

**COMUNE DI RIBERA****Libero Consorzio Comunale di Agrigento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 16/03/2026****IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

OGGETTO: Approvazione proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice nel procedimento R.G. n. 1040/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, e autorizzazione a sottoscrivere l'accordo transattivo tra il Comune di Ribera e la Sig.ra Esposito Giada per risarcimento danni.

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 16,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE		X
		<i>N. presenti</i>	4	2

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice nel procedimento R.G. n. 1040/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, e autorizzazione a sottoscrivere l'accordo transattivo tra il Comune di Ribera e la Sig.ra Esposito Giada per risarcimento danni.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

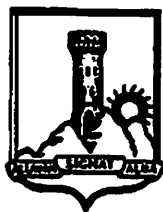
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Legale

Inserita nella deliberazione di Giunta

SETTORE 1°

N. 34 DEL 6 MAR 2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Approvazione proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice nel procedimento R.G. n. 1040/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, e autorizzazione a sottoscrivere l'accordo transattivo tra il Comune di Ribera e la Sig.ra Esposito Giada per risarcimento danni.
-----------------	---

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo, Dirigente ad Interim del 1° Settore,

- Premesso che con atto di citazione la Sig.ra Esposito Giada ha convenuto in giudizio l'Ente innanzi al Tribunale di Sciacca per risarcimento danni personali e danni al veicolo riportati dalla caduta avvenuta il 23/05/2022, a causa di una buca presente sul manto stradale non visibile né segnalata, nella via Monti Iblei, in prossimità dell'intersezione della via Verdura;
- che con comparsa di costituzione e risposta, depositata regolarmente in cancelleria, il Comune di Ribera si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. dell'Ente Giovanni Scoma;
- Che per raggiunti limiti di età, il dipendente Avv. Giovanni Scoma è stato collocato a riposo e il procedimento è stato interrotto;
- Che l'avvocato Domenico Polizzi, difensore della Sig.ra Esposito Giada, in data 30/01/2024, prot. n. 1899, ha notificato il Ricorso per la riassunzione del processo interrotto R.G. n. 1040/2022 dinanzi al Tribunale Civile di Sciacca;
- Che con Determinazione del Dirigente ad Interim del 1° Settore è stato dato incarico legale per la difesa del Comune all'Avv. Accursio Augello;
- Che con pec prot. n. 1763/2026 il suddetto professionista ha trasmesso l'ordinanza del 28/01/2026 con la quale il Giudice del Tribunale di Sciacca ha formulato una proposta conciliativa alle parti, consistente nel pagamento, da parte del Comune, della somma di € 8.000,00 in favore dell'attrice, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni pretesa, con compensazione delle spese di lite;
- Che con parere del 28/02/2026, acquisito al prot. gen. n. 4165/2026, il nostro difensore Avv. Accursio Augello ha valutato la proposta vantaggiosa per l'Ente, considerando la richiesta iniziale per il risarcimento danni, i costi del giudizio e le spese legali in caso di sentenza sfavorevole;
- Considerato che l'accettazione della proposta conciliativa consente di definire bonariamente la controversia, evitando l'aggravio di spese derivanti dalla prosecuzione del giudizio;
- Atteso che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice per la somma di € 8.000,00, con integrale compensazione delle spese legali, con un esborso notevolmente ridotto rispetto alla domanda iniziale;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 7 del 16.01.2015 sono state approvate le linee guida per la definizione transattiva dei sinistri al fine di evitare l'instaurarsi di procedimenti giudiziari, con aggravio di spese per l'Ente, nei casi di pretesa attorea esigua, che sia accertata la responsabilità del sinistro e con una alta probabilità di soccombenza.

Tenuto presente che

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cff. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 C.C. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, temperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che: "secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economicosociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni" (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"). Come già ricordato da questa Sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che: "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di

eventuali orientamenti giurisprudenziali". Atteso che nel sinistro in questione, per quanto specificato in premessa, ci sono tutti i presupposti per addivenire ad una transazione con la controparte.

- Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n 5 del 23.01.2026 ad oggetto: approvazione del PEG provvisorio 2026 Assegnazione Risorse finanziarie ai Dirigenti;

- Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 26/02/2026, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere favorevole della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, è stato disposto ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 31/03/2026 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2025/2027), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2026) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

PROPONE

Alla Giunta comunale, per quanto sopra specificato

1. Di accogliere la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice nel procedimento R.G. n. 1040/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi il giorno 23/05/2022, per la complessiva somma di € 8.000,00.

2. Di autorizzare l'accordo transattivo.

3. Dare mandato all'Avvocato incaricato dall'Ente di provvedere agli adempimenti conseguenti.

4. Di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:

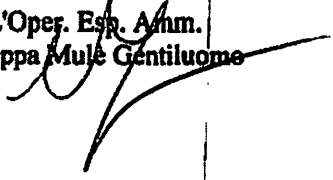
Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 8.000,00	1	11	1	10180801/1	2026

Di evidenziare che la spesa prenotata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente;

5. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;

6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad Interim del 1° Settore;
7. Dare atto che il Dirigente ad Interim del Settore I, provvederà all'esecuzione della presente deliberazione con successivi provvedimenti;
8. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.
9. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.

L'Oper. Esp. Amm.
Giuseppa Mule Gentiluomo



Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo





COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Approvazione proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice nel procedimento R.G. n. 1040/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, e autorizzazione a sottoscrivere l'accordo transattivo tra il Comune di Ribera e la Sig.ra Esposito Giada per risarcimento danni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 12/3/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno: 1381/2026
Importo : € 8.000,00
Missione : 1
Programma : 11
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2026

Ribera, il 12/3/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

1944

1. The first part of the report is a general survey of the situation in the country.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the results of the work done during the year.

4. The fourth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

5. The fifth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

6. The sixth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

7. The seventh part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

8. The eighth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

9. The ninth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

10. The tenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

11. The eleventh part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

12. The twelfth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

13. The thirteenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

14. The fourteenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

15. The fifteenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

16. The sixteenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

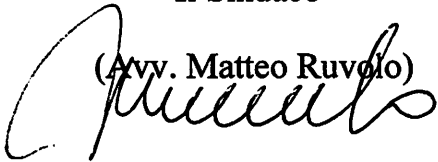
17. The seventeenth part is a list of the names of the persons who have been employed during the year.

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 16-03-26 ore 16,30.....

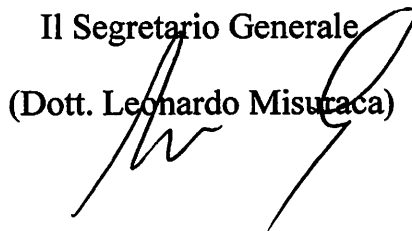
Votazione Assenti.....

Immediata esecutività si ☒ no ☐

Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvoio)


Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

AUGELLO LEONARDO

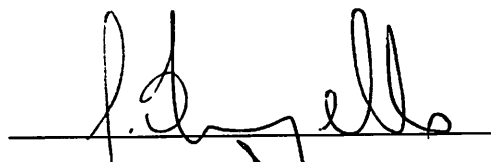
CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

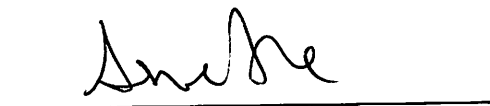
Firma



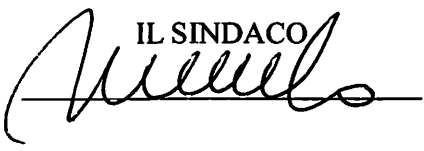
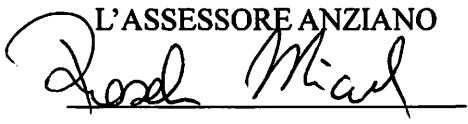
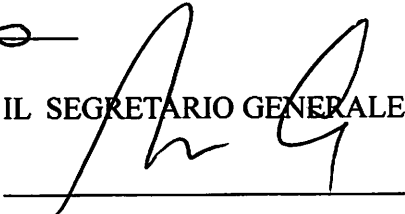








La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

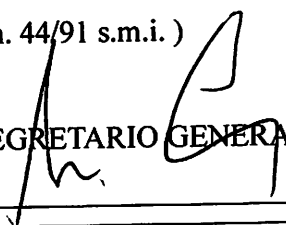
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16 MAR. 2026**

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li **16 MAR. 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.